

**ATTO AMMINISTRATIVO: Tar Napoli, Sezione Quarta, Sentenza 19 febbraio 2024, n. 1176.**

**1. -Atto amministrativo -Motivazione -Divieto di integrazione postuma della motivazione - Limiti operativi -Individuazione.**

**2. -Atto amministrativo -Motivazione -Rinnovazione del provvedimento annullato in sede giurisdizionale -Divieto di integrazione postuma della motivazione -Inapplicabilità -Ragioni.**

**3. -Atto amministrativo -Motivazione -Rinnovazione del provvedimento annullato in sede giurisdizionale -Applicazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990: divieto di addurre motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato -Sussistenza**

**4. -Atto amministrativo Mancato riconoscimento della lode -Adeguata e specifica motivazione -Necessità**

**5. -Atto amministrativo -Motivazione -Consistenza “nell’insieme dei fattori e nel discorso sui fattori” -Necessità.**

**6. -Atto amministrativo -Rinnovazione del provvedimento annullato in sede giurisdizionale - Tecnica dello *one shot* provvedimento -Portata -Individuazione.**

1. il divieto di integrazione postuma della motivazione inibisce all'Amministrazione di introdurre *ex post* nel corso di un giudizio vertente su una già assunta determinazione, elementi e fattori motivazionali di quella determinazione, per giustificarne le ragioni a lite pendente, in tal guisa integrando il carente corredo motivazionale della determinazione *sub iudice*.

È questo il perimetro fattuale e processuale del principio del divieto di motivazione postuma.

2. Ma allorché il giudice abbia già pronunciato sulla determinazione amministrativa impugnata, annullandola – nella specie per difetto di motivazione – e quindi allorquando il giudizio non sia più pendente ma sia stato definito, si fuoriesce dal raggio operativo del divieto di motivazione postuma, il quale è temporalmente circoscritto al giudizio in corso e, oggettivamente, al provvedimento fatto oggetto del giudizio stesso con la proposizione del ricorso.

Corollario della delineata delimitazione oggettiva e temporale del divieto di motivazione postuma, è l'effetto della sentenza di annullamento, che consiste nel riesercizio della funzione amministrativa, la quale, proprio ai fini dell'esecuzione e dell'effettività della emanata sentenza, dovrà essere svolta conformemente ai principi enunciati in motivazione dal Tribunale in occasione e ai fini dell'annullamento della determinazione, pronunciato per difetto, carenza, apoditticità o perplessità della motivazione ovvero per altre patologia della stessa.

Nel che risiede l'effetto conformativo della sentenza di annullamento.

Riesercizio della funzione che l'amministrazione dovrà effettuare in ottemperanza alla sentenza, emettendo un nuovo provvedimento, ma corredato della motivazione giudicata carente, difettosa, perplessa o apodittica.

4.4. Ritiene pertanto il Collegio di dover puntualizzare che non è luogo a parlare di motivazione postuma, invocandone il divieto, allorché il giudicato comporti il doveroso riesercizio della funzione amministrativa giudicata viziata per patologie della motivazione del provvedimento impugnato.

3. Da quanto osservato discende l'infondatezza anche della deduzione della violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, il quale presuppone al contrario che in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, l'amministrazione debba esercitare nuovamente il suo potere e vieta solo di addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.

4. la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che in caso di possesso dei requisiti per ottenere la lode, i quali costituiscono parametri di orientamento della discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, il suo mancato riconoscimento deve essere sorretto da adeguata e specifica motivazione,

la cui mancanza rischia di rendere ineffettivo il diritto alla tutela giurisdizionale inibendo la possibilità di sindacato, sia pure estrinseco, del giudizio in ordine al rispetto dei criteri di buona fede, di trasparenza e logicità della decisione amministrativa; pertanto a fronte della presenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non è sufficiente una negazione mera della lode, dovendo la commissione esplicitare le motivazioni che non hanno condotto all'attribuzione della lode stessa (in tal senso T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza n. 4427/2019).

5. Rammenta il Collegio che secondo una indiscussa e condivisa sistemazione dottrina monografica sulla motivazione del provvedimento amministrativo, la motivazione deve consistere “nell’insieme dei fattori e nel discorso sui fattori”.

Quel che difetta nel censurato riportato giudizio è infatti proprio l’insieme dei fattori, che deve costituire la base, la causa ovvero la materia prima del giudizio – come di qualsivoglia giudizio – secondo cui la candidata “*ha dimostrato di non possedere lodevoli capacità analitiche ed eccellenti abilità argomentative*”.

Simili valutazioni, infatti, non sono altro che “il discorso sui fattori”, alias la valutazione deduttiva degli elementi fattoriali costituenti la materia prima dalla quale, per effetto dell’intermediazione dell’elaborazione dianoetica, si forma il prodotto, in cui consiste il giudizio.

Mancano quindi e non sono enucleati, i fattori di tale giudizio, ossia la materia prima da cui il prodotto (il giudizio) deriva.

Il Collegio è quindi al cospetto del *prodotto* ma non della *materia prima* da cui esso origina.

Emerge quindi la prima grave patologia che affligge la motivazione in scrutinio, ossia la sua natura monca e claudicante, siccome orfana dei suoi fondamenti fattoriali (l’insieme dei fattori) costituenti la materia prima da cui solo può scaturire il prodotto, in cui consiste il giudizio

6. l’Amministrazione investita dell’esercizio di attività rinnovatoria dal giudice in conseguenza dell’annullamento di un provvedimento caratterizzato da discrezionalità tecnica, deve ritenersi titolata a porre in essere il riesercizio della funzione in osservanza del dettame conformativo recato dalla sentenza di annullamento, una sola volta, rieditando il potere amministrativo con adozione ex novo del provvedimento annullato dal giudice ed esercitando una volta per tutte ancora, la funzione amministrativa discrezionale regolatoria della fattispecie (c.d. *one shot* provvedimento).

È comunque preclusa all’Amministrazione, durante tale nuova propaggine provvedimentale, la possibilità di sollevare profili non ancora esaminati.

La delineata teorica dello *one shot* provvedimento è innervata dal perseguimento delle istanze, di rilievo costituzionale, di certezza del diritto e di speditezza dell’azione amministrativa nonché di dovuta considerazione delle pronunce giurisdizionali, scongiurando il “rimpallo” della medesima vicenda provvedimentale tra giudice e P.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell’Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e Liceo Scientifico -OMISSIS- con Sezione -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso numero di registro generale -OMISSIS- la studentessa -OMISSIS- ha impugnato il verbale n. -OMISSIS- della commissione -OMISSIS- – Classe-Sede -OMISSIS- per gli esami di stato di maturità dell'anno scolastico 2022/2023 insediatasi presso il Liceo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, corso di studio Liceo classico; detto verbale concerneva la riunione della predetta commissione d'esame per l'attribuzione del voto finale alla candidata, nella parte in cui in, aggiunta al voto finale di 100/100 conseguito all'esito dell'esame di maturità non le veniva attribuita la lode.

In quella sede ricorrente con il primo mezzo lamentava di essere stata ammessa all'esame di maturità dell'anno scolastico 2022/23 con il punteggio massimo (40) in quanto a coacervo di crediti formativi e di aver poi riportato il massimo (20) anche in ciascuna delle tre prove d'esame (prove scritte e colloquio); indi le era stato attribuito il voto finale di 100, senza tuttavia concederle la lode quantunque ne ricorrerono tutte le condizioni (iuxta art. 28 O.M. n. 45 del 9.3.2023) men che meno constando specifica motivazione di tale mancato riconoscimento, che si profilava pertanto in palese contraddizione con i predetti risultati (40+20+20+20).

1.1. Alla Camera di consiglio del 4 ottobre 2023, stante la ritenuta manifesta fondatezza del gravame, la Sezione, previo il rituale avviso alle parti presenti, definiva il giudizio nel merito con sentenza -OMISSIS-, n.-OMISSIS- resa in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., argomentando in particolare, che “l'assolvimento dell'obbligo di motivazione si impone, a prescindere dalla sussistenza di apposita norma di settore che lo contempra, in diretta applicazione della disposizione generale di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 97 della Costituzione, a maggior ragione nell'adozione di provvedimenti negativi, quali quello di mancata concessione della lode malgrado il percorso scolastico e le prove sostenute siano stati contrassegnati dal massimo dei voti assegnabili”.

Principio calato nella fattispecie all'esame: “Considerato infatti che nel caso di specie il Consiglio di classe non ha esplicitato alcuna ragion ostativa al conferimento della lode alla ricorrente nonostante la medesima avesse superato tutte le prescritte prove, anche orali, raggiungendo il massimo dei voti in ciascuna di esse”.

2. Si è costituita l'Amministrazione scolastica con memoria di stile della difesa erariale del 15 gennaio 2024 di poi producendo il 19 gennaio 2024 il verbale prot. n. -OMISSIS-, redatto il 31 ottobre 2023 dalla commissione esaminatrice in apparente esecuzione della sentenza demolitoria.

2.1. Alla odierna Camera di consiglio del 24 gennaio 2023, cui l'affare è stato assegnato per la trattazione della contestuale domanda cautelare, sulle conclusioni delle parti menzionate in verbale la causa veniva introitata per la decisione, nuovamente con possibile definizione nel merito ex art. 60, c.p.a. previo il rituale verbalizzato avviso alle parti presenti.

3. Opina il Collegio che il ricorso è manifestamente fondato e pertanto suscettibile di immediata definizione nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., ripetendo l'impugnato verbale integrativo del 31 ottobre 2023, che in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-, cassatoria del primo immotivato scrutinio della signorina -OMISSIS-, avrebbe dovuto esternare le ragioni ostative al diniego della lode malgrado il conseguimento del massimo dei voti in ciascuna delle prescritte prove, pressoché gli stessi vizi della valutazione originaria; vizi che affiorano peraltro con più spiccata evidenza, disvelando una pervicacia da parte della commissione, che confligge con le regole, scolpite all'art. 97 della Costituzione, di correttezza, buon andamento ed evidenza delle ragioni delle decisioni amministrative; regole che si pongono a canoni fondamentali dell'agere pubblico in attuazione dei precetti costituzionali rivenienti anche da altri principi fondamentali della Carta costituzionale. Canoni (dal greco *Kanon*, regola) che, a valle di un travaglio normativo settoriale e di una pluridecennale opera ermeneutica della giurisprudenza amministrativa, sono stati poi positivizzati in norma di fonte primaria, di essi attuativa, costituita dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.1. Ciò doverosamente avvertito in termini di teoria generale, va rilevato che dalla consultazione del fascicolo informatico risulta che la richiamata sentenza n. -OMISSIS- di annullamento dello scrutinio finale della ricorrente, è stata notificata all'Amministrazione resistente in data 16 ottobre 2023 (cfr. prova della comunicazione mediante PEC versata all'all.22 dell'odierno ricorso).

La sentenza, come sopra precisato, ha annullato la originaria valutazione della ricorrente nella parte in cui denegava l'attribuzione della lode, poiché, come ivi sancito, “nel caso di specie il Consiglio di classe non ha esplicitato alcuna ragion ostativa al conferimento della lode alla ricorrente nonostante la medesima avesse superato tutte le prescritte prove, anche orali, raggiungendo il massimo dei voti in ciascuna di esse;”.

Ne consegue che la commissione esaminatrice doveva eseguire la sentenza esternando, ove avesse ritenuto ancora non meritevole della lode malgrado il pregresso conseguimento da parte della medesima del massimo dei voti in ciascuna delle previste prove d'esame – non più in discussione ossia da non ripetere - le ragioni di siffatto rinnovato negativo convincimento.

3.2. In tal moto delimitato il *thema decidendum*, va scrutinato il primo motivo, con il quale la ricorrente, rubricando violazione dell'art. 1, dell'art. 10/bis, dell'art. 21/septies e dell'art. 21/octies della L. n. 241/1990 - MOTIVAZIONE POSTUMA - NULLITA' DEL PROVVEDIMENTO – ELUSIONE DEL GIUDICATO – CARENZA DI POTERE – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITA' - CONTRASTO CON GIUDICATO, lamenta, in sintesi, che il gravato verbale integrativo del 31 ottobre 2023 è illegittimo poiché violativo del divieto di motivazione postuma, in quanto l'amministrazione scolastica, anziché conformarsi al giudicato, lo avrebbe al contrario eluso,

riesercitando ed auto-attribuendosi il potere valutativo nonostante le fosse oramai precluso, fornendo una motivazione postuma, la quale si rivelerebbe del tutto inammissibile e non serena e genuina.

Sostiene conseguentemente la ricorrente che dalla inammissibilità della motivazione postuma discenda altresì la violazione dell'art. 10 – bis, l. n. 241/1990 e mente del quale “In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato”.

4. Il motivo così sintetizzato non si presta a positiva considerazione e va disatteso, giacché non coglie il *proprium* del dettame conformativo insito nella sentenza di annullamento della primigenia valutazione della ricorrente, recato con la sentenza n.-OMISSIS- ed invoca impropriamente il divieto di motivazione postuma, che a ben guardare ha un altro e diverso spettro e soprattutto perimetro applicativo.

4.1. Invero, rimarca il Collegio che **il divieto di integrazione postuma della motivazione inibisce all'Amministrazione di introdurre *ex post* nel corso di un giudizio vertente su una già assunta determinazione, elementi e fattori motivazionali di quella determinazione, per giustificarne le ragioni a lite pendente, in tal guisa integrando il carente corredo motivazionale della determinazione *sub iudice*.**

**È questo il perimetro fattuale e processuale del principio del divieto di motivazione postuma.**

Perimetro che è presupposto dall'elaborazione giurisprudenziale formata sull'argomento, allorché la giurisprudenza discetta del “*divieto di integrazione in sede processuale della motivazione*” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV , 22/05/2023 , n. 5046; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10/02/2023, n.1459; T.A.R., Lazio - Roma, Sez. III, 04/10/2022, n.12571).

4.2. **Ma allorché il giudice abbia già pronunciato sulla determinazione amministrativa impugnata, annullandola – nella specie per difetto di motivazione – e quindi allorquando il giudizio non sia più pendente ma sia stato definito, si fuoriesce dal raggio operativo del divieto di motivazione postuma, il quale è temporalmente circoscritto al giudizio in corso e, oggettivamente, al provvedimento fatto oggetto del giudizio stesso con la proposizione del ricorso.**

4.3. **Corollario della delineata delimitazione oggettiva e temporale del divieto di motivazione postuma, è l'effetto della sentenza di annullamento, che consiste nel riesercizio della funzione amministrativa, la quale, proprio ai fini dell'esecuzione e dell'effettività della emanata sentenza, dovrà essere svolta conformemente ai principi enunciati in motivazione dal Tribunale in occasione e ai fini dell'annullamento della determinazione, pronunciato per difetto, carenza, apoditticità o perplessità della motivazione ovvero per altre patologia della stessa.**

**Nel che risiede l'effetto conformativo della sentenza di annullamento.**

Riesercizio della funzione che l'amministrazione dovrà effettuare in ottemperanza alla sentenza, emettendo un nuovo provvedimento, ma corredato della motivazione giudicata carente, difettosa, perplessa o apodittica.

4.4. Ritiene pertanto il Collegio di dover puntualizzare che non è luogo a parlare di motivazione postuma, invocandone il divieto, allorché il giudicato comporti il doveroso riesercizio della funzione amministrativa giudicata viziata per patologie della motivazione del provvedimento impugnato.

4.5. Da quanto osservato discende l'infondatezza anche della deduzione della violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, il quale presuppone al contrario che in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, l'amministrazione debba esercitare nuovamente il suo potere e vieta solo di addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.

5. Con il secondo motivo, in sintesi, la ricorrente lamenta che il mancato riconoscimento della lode deve essere sorretto da adeguata e specifica motivazione, la cui mancanza rischia di rendere "ineffettivo" il diritto alla tutela giurisdizionale amputando la possibilità di sindacato, sia pure estrinseco, del giudizio in ordine al rispetto dei criteri di buona fede, di trasparenza e logicità della decisione amministrativa; pertanto, a fronte della presenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non è sufficiente una negazione mera della lode, dovendo la commissione esplicitare le motivazioni che non hanno condotto all'attribuzione della lode stessa.

6. La censura è fondata e nelle sue linee portanti è stata già oggetto di vaglio in occasione del primo ricorso, proposto avverso la originaria valutazione della ricorrente esitata nel mancato riconoscimento della lode.

Rammentato al riguardo il Collegio che la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che in caso di possesso dei requisiti per ottenere la lode, i quali costituiscono parametri di orientamento della discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, il suo mancato riconoscimento deve essere sorretto da adeguata e specifica motivazione, la cui mancanza rischia di rendere ineffettivo il diritto alla tutela giurisdizionale inibendo la possibilità di sindacato, sia pure estrinseco, del giudizio in ordine al rispetto dei criteri di buona fede, di trasparenza e logicità della decisione amministrativa; pertanto a fronte della presenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non è sufficiente una negazione mera della lode, dovendo la commissione esplicitare le motivazioni che non hanno condotto all'attribuzione della lode stessa (in tal senso T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza n. 4427/2019).

Sul tema la Sezione ha già affermato che *“È noto al Collegio l'orientamento in giurisprudenza secondo cui il giudizio afferente il riconoscimento della lode si connota per un elevato tasso di discrezionalità, con la conseguenza che la determinazione assunta non è suscettibile di un sindacato*

*giurisdizionale se non nei limiti della possibile emersione di una patente illogicità o di un travisamento dei fatti posti a base della determinazione contestata.*

*Si afferma altresì che la Commissione ha un obbligo di motivazione solo ove si determini a dare la lode e non anche nel caso contrario, allorquando ritenga di non conferire la lode, ancorando tali conclusioni all'art. 26 della OM citata, ove si prescrive che "La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode".*

*Tale orientamento merita riconsiderazione, specialmente nella parte relativa alla inutilità dell'obbligo di motivazione, che rischia di rendere ineffettivo il diritto alla tutela giurisdizionale amputando la possibilità di sindacato, sia pure estrinseco, del giudizio in ordine al rispetto dei criteri di buona fede, di trasparenza e logicità della decisione amministrativa." (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 23 gennaio 2019, n. 359).*

*L'orientamento in rassegna è stato sposato da altra giurisprudenza precisandosi che "Dall'art. 18, comma 6, d.lg. n. 62/2017 — in base al quale «La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode...» — emerge che l'onere motivazionale è previsto laddove l'organo esaminatore si determini ad attribuire al candidato la nota di merito e non anche nel caso contrario. Tuttavia, in presenza dei requisiti che legittimano l'esercizio del potere discrezionale della Commissione, nonché a fronte dell'eccellente percorso di studi del ricorrente, l'omesso conferimento della lode — in assenza di un'esternazione delle ragioni sottese — si palesa illegittimo e lesivo dell'art. 3 l. n. 241/1990. La necessità che la Commissione giustifichi — in termini simmetrici all'ipotesi del conferimento — la scelta di non assegnare la lode a candidati che, come il ricorrente, si siano distinti per un rendimento eccellente e costante, è ontologicamente correlata alla missione formativa e di istruzione ascritta ex lege all'amministrazione scolastica, poiché consente al giovane studente di acquisire una visione consapevole e critica -in perfetta coerenza con la funzione dell'esame di maturità — della decisione assunta dai docenti" (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 13 novembre 2019, n. 1892).*

*Deve essere confermato sul punto il principio già espresso dalla Sezione in sede di vaglio del primo provvedimento, di mancata attribuzione della lode alla ricorrente, emesso con verbale n. -OMISSIS-. In quella occasione, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale che predica la sussistenza dell'obbligo di motivazione anche del diniego di conferimento della lode, si è sancito che "l'assolvimento dell'obbligo di motivazione si impone, a prescindere dalla sussistenza di apposita norma di settore che lo contempra, in diretta applicazione della disposizione generale di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 97 della Costituzione, a maggior ragione nell'adozione di provvedimenti negativi, quali quello di mancata concessione della lode malgrado il percorso scolastico e le prove*

*sostenuta siano stati contrassegnati dal massimo dei voti assegnabili;”* (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-).

Applicando siffatte coordinate esegetiche alla fattispecie all’esame, la Sezione ha ritenuto che *“nel caso di specie il Consiglio di classe non ha esplicitato alcuna ragion ostativa al conferimento della lode alla ricorrente nonostante la medesima avesse superato tutte le prescritte prove, anche orali, raggiungendo il massimo dei voti in ciascuna di esse”*.

7. Nei precisati termini ricostruito il diritto vivente formatosi in punto di motivazione o meno della mancata concessione della lode, deve ora il Collegio indagare se la commissione d’esame, nel rideterminarsi in esecuzione della richiamata sentenza di annullamento, abbia fatto o meno buon governo della discrezionalità tecnica estrinsecando le ragioni assunte a base del riconfermato diniego di attribuzione della lode alla ricorrente malgrado il già avvenuto conseguimento da parte della medesima, del massimo dei voti in ognuna delle prescritte prove d’esame, scritte ed orali.

È infatti evidente che tale quadro di apicalità del raggiunto profitto, impone l’assolvimento di un onere particolarmente puntuale di motivazione del diniego di attribuzione della lode.

7.1. Orbene, l’impugnato verbale del 31 ottobre 2023 ha così motivato le ragioni dell’omessa attribuzione della lode nei criptici ed oscuri termini che seguono.

Si principia tratteggiando il quadro di notevolezza ed apicalità del profitto in tutte le materie di esame, affermando la commissione che la candidata *“ha conseguito valutazione 20/20 al colloquio orale, valutazione attribuita in base alla griglia trasmessa dal MIUR in allegato A poiché è stata in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali, è stata in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita, ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e ha utilizzato con piena padronanza i loro metodi, è stata in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti.”*

Purtuttavia la commissione ha asserito che *“Per quanto, quindi, la studentessa abbia ottenuto il massimo dei punti di credito scolastico e abbia riportato il massimo in ciascuna delle tre prove d’esame (scritti e colloquio) e per quanto ricorressero astrattamente tutte le condizioni per la concessione della lode, in concreto la commissione ha ritenuto di non assegnarla”, in quanto “la studentessa ha dimostrato di non possedere lodevoli capacità analitiche ed eccellenti abilità argomentative nella totalità delle discipline e di non aver palesato un quid pluris necessario al raggiungimento della lode stessa, frutto di un’indagine euristica personale che esulasse dai contenuti curricolari consueti appresi nei cinque anni di frequenza scolastica”*.

7.2. Ritiene il Collegio che l'affermazione secondo cui la candidata “*ha dimostrato di non possedere lodevoli capacità analitiche ed eccellenti abilità argomentative*” si connota, come a breve si illustrerà, per immanenti tratti di imperscrutabilità e cripticità, nella misura in cui la commissione non specifica da quali elementi ha desunto l'assenza nella candidata, di lodevoli capacità analitiche ed eccellenti abilità argomentative.

Rammenta il Collegio che secondo una indiscussa e condivisa sistemazione dottrinarie monografica sulla motivazione del provvedimento amministrativo, la motivazione deve consistere “nell'insieme dei fattori e nel discorso sui fattori”.

Quel che difetta nel censurato riportato giudizio è infatti proprio l'insieme dei fattori, che deve costituire la base, la causa ovvero la materia prima del giudizio – come di qualsivoglia giudizio – secondo cui la candidata “*ha dimostrato di non possedere lodevoli capacità analitiche ed eccellenti abilità argomentative*”.

Simili valutazioni, infatti, non sono altro che “il discorso sui fattori”, alias la valutazione deduttiva degli elementi fattoriali costituenti la materia prima dalla quale, per effetto dell'intermediazione dell'elaborazione dianoetica, si forma il prodotto, in cui consiste il giudizio.

Mancano quindi e non sono enucleati, i fattori di tale giudizio, ossia la materia prima da cui il prodotto (il giudizio) deriva.

Il Collegio è quindi al cospetto del *prodotto* ma non della *materia prima* da cui esso origina.

Emerge quindi la prima grave patologia che affligge la motivazione in scrutinio, ossia la sua natura monca e claudicante, siccome orfana dei suoi fondamenti fattoriali (l'insieme dei fattori) costituenti la materia prima da cui solo può scaturire il prodotto, in cui consiste il giudizio.

8. Valga inoltre soggiungere che l'oscurità della motivazione raggiunge il culmine del suo inviluppo, diventando quindi criptica ed imperscrutabile o sibillina, allorché la commissione addebita alla candidata il “*non aver palesato un quid pluris* necessario al raggiungimento della lode stessa, *frutto di un'indagine euristica personale che esulasse dai contenuti curricolari consueti* appresi nei cinque anni”.

Nulla si spiega, infatti, in ordine alla consistenza di detto “*quid pluris*” che sia “*frutto di un'indagine euristica personale*” esulante dai contenuti curricolari appresi nel quinquennio; in tal modo colorando tali concetti dei suaccennati marcati tratti di cripticità ed assoluta oscurità, i quali, in definitiva, rendono la censurata motivazione, oltre che monca e claudicante, anche del tutto autoreferenziale ed apodittica, risolvendosi in un mero “*ipse dixit*”.

9. Ma il Collegio non può non porre in luce anche – e siamo al terzo aspetto patologico - un evidente profilo di interna contraddittorietà tra l'addebito alla candidata di “*non aver palesato un quid pluris* necessario al raggiungimento della lode stessa, *frutto di un'indagine euristica personale che*

*esulasse dai contenuti curricolari consueti appresi nei cinque anni*”, e, per converso, la valutazione egregia che nel passo precedente tale giudizio negativo, la commissione stessa ha formulato in ordine ai risultati raggiunti dalla studentessa in tutte le materie, e che ha determinato l’assegnazione del massimo del punteggio in ciascuna di esse.

Invero, a tale ultimo riguardo la commissione ha affermato che la ricorrente, oltre ad avere “acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e ha utilizzato con piena padronanza i loro metodi”, addirittura anche di essere “stata in grado di *formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità* i contenuti acquisiti.”

9.1. Quindi la candidata, a giudizio stesso della commissione, ha dimostrato:

- 1) acquisizione completa dei contenuti delle diverse discipline;
- 2) utilizzo dei loro metodi con piena padronanza;
- 3) capacità di formulare argomentazioni che a loro volta sono risultate: a) ampie; b) articolate; c) critiche, ossia non trite o standardizzate ma personalizzate; d) personali, ovverosia soggettive e frutto della propria interpretazione;
- 4) rielaborazione, ossia reinterprete e riadattamento, dei contenuti acquisiti, connotata in termini di originalità.

Siffatte note egregie, equivalgono in buona sostanza al riconoscimento della lode, descrivendo un quadro connotato, all’evidenza, in termini di eccellenza.

Ne consegue che traspare con cristallina evidenza la frontale contraddizione tra la rilevata capacità della candidata odierna ricorrente, di “*formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità* i contenuti acquisiti nel quinquennio”, valutazione dovuta, quindi essenzialmente all’originalità dell’argomentare, critico e personale, e l’immotivata e sibillina asserita mancanza “*di un’indagine euristica personale che esulasse dai contenuti curricolari consueti appresi nei cinque anni*”.

9.2. L’evidenziata interna contraddittorietà argomentativa si somma, dunque, alla sopra illustrata omessa specificazione dei fattori, ossia la materia prima, da cui far derivare dianoeticamente “il discorso sui fattori”, ossia il prodotto in cui consiste la valutazione, aggiungendosi, quindi, l’evidenziata contraddittorietà interna, alla natura monca e claudicante della motivazione; nonché all’apoditticità ed autoreferenzialità della stessa, in tal modo integrando il terzo profilo di patologia, individuato nell’interna contraddittorietà.

10. In chiave di sintesi riepilogativa, da quanto finora spiegato, ad attento esame doverosamente arrestato alla rigorosa soglia del sindacato estrinseco di legittimità, emerge conclusivamente che la motivazione svolta dalla commissione in presunta ottemperanza alla sentenza -OMISSIS-, n -

OMISSIS-, risulta monca e claudicante, apodittica ed autoreferenziale, criptica, sibillina ed altresì intrinsecamente contraddittoria.

10.1. Che anzi, sottolinea il Collegio, in realtà, a ben vedere, come sopra illustrato al per. 9.1., la commissione ha già accertato e valutato l'originalità, l'apporto elaborativo critico e personale, qualità che hanno determinato l'assegnazione del massimo del punteggio. Siffatto accertato quadro di apicalità della valutazione, può dirsi equivalente ad una sottintesa attribuzione della lode, la cui mancata assegnazione viene fatta derivare in buona sostanza dalla pretesa mancanza di un'indagine euristica personale.

In definitiva, al lume delle considerazioni tutte fin qui svolte, il secondo motivo di ricorso si prospetta fondato e consente di definire il ricorso nel merito, accogliendolo, con annullamento dell'impugnato verbale del 31 ottobre 2023.

11. Il successivo ulteriore riesercizio della funzione amministrativa susseguente al nuovo annullamento del giudizio, recato dal verbale integrativo del 31 ottobre 2023 disposto con la presente Sentenza, dovrà essere svolto in stretta applicazione dei principi tutti fin qui enunciati ed, in particolare, di quelli esposti ai superiori paragrafi 9, 9.1, 9.2, 10.1, 11.11.1,12.

11.1. Al tal riguardo rimarca il Collegio che l'Amministrazione – e per essa la commissione d'esame – ha consumato il suo potere nel momento in cui ha posto in essere l'attività rinnovatoria conseguente al giudicato di annullamento del primo verbale di scrutinio del 1 luglio 2023 disposto con la sentenza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, riesaminando il profilo scolastico della candidata per cui si procede e confermando il precedente diniego di attribuzione della lode con la difettosa e criptica motivazione di cui si sono sopra argomentati gli aspetti di illegittimità.

Soccorre in proposito l'orientamento costante della giurisprudenza, da cui il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi condividendolo *in toto*, che ha attinto il principio in ossequio al quale l'Amministrazione investita dell'esercizio di attività rinnovatoria dal giudice in conseguenza dell'annullamento di un provvedimento caratterizzato da discrezionalità tecnica, deve ritenersi titolata a porre in essere il riesercizio della funzione in osservanza del dettame conformativo recato dalla sentenza di annullamento, una sola volta, rieditando il potere amministrativo con adozione *ex novo* del provvedimento annullato dal giudice ed esercitando una volta per tutte ancora, la funzione amministrativa discrezionale regolatoria della fattispecie (c.d. *one shot* provvedimento).

È comunque preclusa all'Amministrazione, durante tale nuova propaggine provvedimentale, la possibilità di sollevare profili non ancora esaminati.

La delineata teorica dello *one shot* provvedimento è innervata dal perseguimento delle istanze, di rilievo costituzionale, di certezza del diritto e di speditezza dell'azione amministrativa nonché di

dovuta considerazione delle pronunce giurisdizionali, scongiurando il “rimballo” della medesima vicenda provvedimentale tra giudice e P.A.

La giurisprudenza è consolidata sul punto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3480, sul c.d. *one shot* temperato; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 1 dicembre 2021, n. 12397; T.A.R. Toscana, 15 giugno 2021, n. 917; T.A.R. Friuli V.G, Trieste, Sez. I, 16 dicembre 2021, n. 373).

11.2. Suffraga la raggiunta conclusione in ordine alla avvenuta consumazione del potere, anche il disposto dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, nella nuova formulazione risultante dopo le modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120, a tenore del quale *“In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato”*.

Detta norma, a stretto rigore, è dettata relativamente al provvedimento di diniego assunto dall’amministrazione per effetto del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall’interessato a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza (c.d. preavviso di rigetto) e, quindi, *stricto iure* disciplina la fattispecie successiva all’annullamento giurisdizionale del provvedimento “così adottato” (ossia emesso per mancato accoglimento delle osservazioni) e poi annullato dal giudice amministrativo.

Purtuttavia la norma, nella parte in cui dispone che *“nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato”*, ad avviso del Collegio è espressiva del principio generale, dianzi illustrato, che permea la teorica del “one shot”.

E ciò per evidente analogia di materia, poiché la p.a., nel paradigma definito dal nuovo art. 10-bis, l. n. 241/1990, ha già avuto la possibilità di determinarsi sulle osservazioni del privato, giudicate inaccoglibili e pertanto non può ritenersi ancora titolata a riesercitare la funzione amministrativa provvedimentale già espletata.

12. Dalla rilevata avvenuta consumazione del potere discende che la commissione, in esecuzione della presente Sentenza, in ossequio ai principi enunciati ai superiori paragrafi 9, 9.1, 9.2, 10.1, 11.11.1,12. dovrà attribuire la lode alla candidata -OMISSIS-.

13.La domanda risarcitoria va invece respinta per genericità e difetto di prova dell’an del danno asseritamente patito.

14.Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l'effetto Annulla l'impugnato verbale integrativo del 31 ottobre 2023, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna l'Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove già versato.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere